

Non si potè, però, addivenire alla stipulazione del nuovo contratto, a causa delle divergenze fra il punto di vista dell'Istituto e quello del comm. Canali, nei criteri da seguire per la determinazione del suddetto residuo debito.

Secondo la tesi dell'Istituto, tale residuo debito doveva essere determinato, eseguendo i relativi conteggi al tasso ridotto del 6%, imputando i singoli versamenti, in conto, effettuati dal mutuatario, prima di tutto, alla estinzione degli interessi maturati sul debito capitale, risultante alla data di ciascun versamento in conto; il comm. Canali, invece, sosteneva:

a) che il tasso, da applicare per la determinazione del residuo debito, doveva essere quello legale del 4%, in quanto il patto contrattuale, relativo al saggio del mutuo, era venuto meno con la scadenza del mutuo stesso;

b) che tutti i versamenti, eseguiti in conto, dovevano essere imputati solamente a decurtazione del debito per capitale, di guisa che gli interessi dovevano essere calcolati, di volta in volta, sul residuo capitale risultante dopo ogni decurtazione.

La tesi del Canali fu anche sottoposta all'esame del Consiglio di amministrazione; il quale giustamente, si dichiarò contrario al punto di vista sostenuto dal debitore.

Data la resistenza del Canali, l'Istituto notificò il precetto immobiliare, richiedendo al mutuatario il saldo del credito da determinarsi col criterio sostenuto dall'Istituto stesso, e, avendo il Canali proposto opposizione, il Tribunale di Genova, con sentenza del 25 novembre u.s., accogliendo la tesi dell'Istituto, ha condannato il comm. Canali al pagamento della somma precettata, oltre gli interessi.

Contro la sentenza suddetta, il comm. Canali ha già proposto appello, però, nello stesso tempo, ha fatto pervenire all'Istituto una nuova proposta di sistemazione, con la quale, mentre si dichia-

